

Informativa urgente del guardasigilli Annamaria Cancellieri alla Camera dei Deputati sull'evasione di Bartolomeo Gagliano

venerdì 20 dicembre 2013

Signor Presidente, Onorevoli deputati.

Il lungo percorso criminale del detenuto Bartolomeo Gagliano può suddividersi in due fasi.

Sulla base di quanto riferito dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Genova risulta che le sue vicende giudiziarie iniziano il 16 gennaio 1981 quando viene tratto in arresto per omicidio e proseguono con la commissione di altri gravi reati (in particolare i delitti di omicidio plurimo e tentato omicidio, sequestro di persona, sostituzione di persona, porto d'armi, minaccia ed altro, fatti commessi fino al 1990). Inoltre, il 22/5/2000 risponde dei reati di cui alla sentenza del Tribunale di Genova (armi, minaccia, danneggiamento, stupefacenti e ricettazione del 1998).

Per tutti questi fatti Gagliano è stato assolto per vizio totale di mente e sottoposto alla misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario.

Una prima volta sino al 1997, quando la misura è stata trasformata in obbligo di permanenza in casa di lavoro, per la durata minima di due anni e, una seconda volta, dall'8/3/1999 al 20/7/2001, quando si aveva una nuova trasformazione della misura di sicurezza "psichiatrica" in casa di lavoro.

L'1/12/2002 è stata dichiarata cessata la pericolosità e revocata la misura di sicurezza e Gagliano è stato in libertà sino alla commissione dei reati per i quali rientra in carcere il 16.8.2006.

L'ultima detenzione di Bartolomeo GAGLIANO che, come detto, ha avuto inizio il 16/8/2006 dipende dal provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica di Savona del 19/11/2011, che somma quattro sentenze di condanna, per rapina e violazione di domicilio del 5 e 9 maggio 2005, per danneggiamento di edifici pubblici del 10/5/2005, per tentata estorsione in concorso.

Il termine della pena è fissato al 28/4/2015.

Risulta tuttora una pendenza per violenza sessuale del 2005, con condanna non definitiva alla pena, diminuita per vizio parziale di mente, di quattro anni di reclusione.

Nel corso dell'esecuzione, a partire dall'agosto 2009, data del suo rientro dal ricovero in osservazione in OPG (ricovero effettuato in ragione dello stato depressivo nel quale il soggetto era caduto in coincidenza della morte del padre), risultava una situazione di compenso psicopatologico stabile evidenziata (come riferito dal Presidente del Tribunale di Genova) dalle relazioni psichiatriche in data 21/7/2010, 11 e 24 agosto 2010, 5/3/2012.

Le varie istanze di benefici penitenziari, proposte dal detenuto, venivano, tuttavia, sempre respinte nonostante il parere favorevole della direzione del carcere. Solo in occasione del rigetto del 18/3/2011, per la residua pericolosità sociale la direzione avrebbe fornito un parere contrario.

Il provvedimento più recente è costituito da un'ordinanza a seguito di reclamo presentato avverso il rigetto di permesso premio in data 27/2/2013.

Tale provvedimento è stato emesso anche sulla base di accertamento peritale che, pur ritenendo una residua pericolosità sociale, evidenziava una riduzione della stessa grazie a fattori come la graduale remissione del disturbo con l'età, dimostrata dal comportamento tenuto negli ultimi anni, la non necessità di terapie farmacologiche, la collaborazione riscontrata e le buone capacità intellettive.

Il Tribunale ravvisava come un elemento critico la mancanza di un collegamento con il servizio esterno di salute mentale che potesse prendere in carico Gagliano con l'avvicinarsi della uscita dal carcere.

In tal senso la relazione sanitaria dell'11/6/2013 riferiva, cito testualmente: "nel corso delle ultime visite psichiatriche effettuate, sempre vigile, lucido ed orientato nei parametri di realtà, tranquillo, disponibile ai colloqui, collaborativo e sufficientemente adeguato nelle modalità relazionali. Risultava a tratti vagamente rivendicativo, senza tuttavia evidenziare spunti deliranti.

Non si sono manifestate nel corso delle visite alterazioni del tono dell'umore né dello spettro ansioso tali da necessitare l'avvio di trattamento farmacologico continuativo. Non si sono riscontrati segni né sintomi psicotici produttivi in stato di acuzie. Allo stato attuale non assume psicofarmaci, che in base al quadro psichico riscontrato non risultano strettamente necessari".

La condotta penitenziaria risultava priva di rilievi disciplinari e, in alcune occasioni, addirittura oggetto di elogio da parte della polizia penitenziaria.

Su queste basi, la magistratura di sorveglianza sollecitava la presa in carico da parte del Servizio di salute mentale, nel corso degli eventuali permessi che veniva assicurata con appuntamenti fissati preventivamente dagli operatori.

A seguito di tale istruttoria e sulla base delle risultanze acquisite con provvedimento in data 17/8/2013, veniva concesso un primo permesso premio accompagnato da prescrizioni cautelari prevedendo l'accompagnamento del cappellano.

All'esito del primo permesso, si aveva un riscontro positivo circa la condotta del detenuto, sia da parte del cappellano, sia da parte della madre e del Servizio di salute mentale.

Infine, con relazione del 3/9/2013, il Servizio di psichiatria dell'Istituto evidenziava osservazioni sovrapponibili a quelle della relazione in data 11/6/2013, anche in questo caso cito testualmente: il soggetto "con adeguata risonanza emotiva, riferiva circa il permesso svoltosi in data 26/8/2013, nel corso del quale non erano stati segnalati elementi di rilievo a livello psicopatologico".

Il secondo permesso viene concesso con provvedimento del 21 novembre con la previsione dell'accompagnamento, negli spostamenti, del fratello, con il divieto di allontanamento dal domicilio, salvo che per recarsi all'appuntamento con il Dipartimento di Salute Mentale.

Il 15 dicembre scorso fruisce di tale permesso e in questa occasione, come noto, non ha fatto rientro in istituto e sembra, da quanto si è appreso, che si sia reso responsabile di un grave episodio di rapina. Una circostanza che intendo immediatamente chiarire riguarda il fatto che sia il Magistrato di Sorveglianza che il carcere di Genova erano perfettamente a conoscenza dell'intero percorso personale e criminale del detenuto. Risulta in modo evidente come il Giudice abbia avviato una istruttoria chiedendo all'istituto penitenziario e al servizio psichiatrico del carcere tutte le notizie necessarie proprio partendo dalla valutazione dell'ampio curriculum criminale di Gagliano.

Tengo in particolare a precisare questo punto per sgombrare il campo dall'equivoco ingenerato dalle prime dichiarazioni rese dal direttore del Carcere di Marassi, che sembrava sostenere che il carcere non aveva avuto conoscenza dell'intera storia criminale del detenuto. Cosa che, come ho detto, è smentita dalla corrispondenza intercorsa tra la direzione del carcere e la Magistratura di sorveglianza. Il Giudice di Sorveglianza, dunque, ha concesso il permesso sulla base di tutti gli elementi di conoscenza che erano necessari al fine di adottare quella delicata decisione, stando alle risultanze sin ad ora acquisite.

Una seconda osservazione che può essere, allo stato, svolta è che mentre in una prima fase le istanze di permesso sono state tutte rigettate, con l'approssimarsi della data di liberazione di Gagliano, il Giudice, sulla base dei pareri e delle relazioni richiamate, ha ritenuto di concedere i due permessi, proprio al fine di preparare il detenuto all'uscita definitiva dal carcere determinando la presa in carico da parte del locale dipartimento di salute mentale.

Tuttavia non vi è dubbio che la vicenda ha destato allarme e preoccupazione nell'opinione pubblica. Di questo, nel rispetto dell' autonomia ed indipendenza del Giudice, intendo farmi carico anche approfondendo ulteriormente l'accaduto. Per questo motivo ho disposto che venga condotta una completa indagine conoscitiva.

Infine, credo sia opportuno proporre a quest'aula una riflessione più ampia e pacata sull'istituto del permesso premio che costituisce insieme ad altre misure, come l'affidamento in prova, la semi libertà, il lavoro all'esterno, uno strumento essenziale per il reinserimento sociale dei detenuti secondo quanto disposto dall'articolo 27 della Costituzione Repubblicana.

I permessi servono a coltivare, in prossimità dell'uscita dal carcere gli affetti familiari, a riprendere contatti con il territorio ed ad evitare che si ripresentino le condizioni che hanno condotto al delitto. Si tratta in altri termini di un meccanismo che deve produrre più, e non meno sicurezza.

A questo proposito i dati oggettivi sono estremamente significativi.

Nel 2010 sono stati concessi 19.662 permessi e solo in 38 casi vi è stato un mancato rientro. Nel 2011 sono stati concessi 21.923 permessi con 48 mancati rientri e nel 2012 sono stati 25.275 permessi con 52 mancati rientri ed analoghi sono i dati del 2013. Si tratta di una percentuale di violazione dei permessi di molto inferiore all'1% di violazione.

Senza contare che, nella maggior parte dei casi, gli evasi vengono ricondotti all'interno del carcere. Invito a riflettere su questi dati. Se si cercano altri episodi di mancati rientri da permessi se ne troveranno. Qualcuno ha citato un fatto avvenuto qualche giorno fa a Pescara. Anche in questo caso sono in corso i necessari accertamenti. Dalle prime informazioni risulta comunque che il detenuto in questione sarebbe stato liberato nel giugno del 2014. Si tratta di numeri compatibili con i dati sopra riportati.

Come noto, sono analoghi i dati sulle altre misure come pure ampiamente conosciute le statistiche che dimostrano il notevole abbassamento dei tassi di recidiva per chi espia la pena con misure diverse dal carcere.

Non è, dunque, da un singolo episodio, sul quale ribadisco essere necessari ulteriori approfondimenti, che possono essere tratte conclusioni affrettate ed emotive sulla valenza complessiva di istituti irrinunciabili per l'attuazione del principio costituzionale della rieducazione della pena.